

Regolamento inserimento negli elenchi degli avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato.

Ai sensi del disposto cui all'art. 81 DPR 115/2002, così come modificato dalla Legge 24 febbraio 2005, n. 25} i requisiti per poter essere iscritti negli elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello stato sono:

- a) avere almeno due anni di anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- b) non aver riportato, nei cinque anni precedenti la domanda, una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.
- c) avere attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;

Questo Consiglio dell'Ordine, a parziale modifica del proprio regolamento interno, specifica che:

- a) ai fini della valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine del requisito dell'attitudine e dell'esperienza professionale, il richiedente dovrà allegare alla domanda una relazione esplicativa nella quale venga descritta l'attività professionale svolta, indicando, per ciascuna delle materie per le quali richiede l'inserimento, un numero di cause/procedimenti non inferiore a cinque per ogni anno (e con numero minimo di dieci nel biennio) per ciascuna delle materie, per i quali viene richiesto l'inserimento. Nel caso in cui il richiedente abbia frequentato con profitto nel biennio corsi/master/seminari di specializzazione di secondo livello, in ciascuna delle materie per cui richiede l'inserimento, sarà sufficiente indicare per il medesimo biennio di aver svolto un numero di almeno 5 cause/procedimenti, allegando alla relativa relazione esplicativa, di cui sopra, l'attestato di partecipazione al corso/master/seminario svolto;
- b) vengono considerate ostative solo le sanzioni più gravi dell'avvertimento, divenute definitive ed il decorso dei cinque anni si inizia con la data di definitività della sanzione.
- c) Per quanto riguarda gli affari civili, oltre alle cause ordinarie, verranno ritenute valide, ai fini dell'inserimento nell'elenco, la partecipazione ad arbitrati (sia come parte che come arbitro) e la partecipazione a mediazioni, sia obbligatorie o facoltative, che si siano concluse con un verbale di conciliazione o, in ogni caso, con la proposta de/ mediatore.

Segnatamente, quanto al contenuto della relazione esplicativa di cui al punto a) che precede, gli iscritti sono invitati a tener presente le seguenti

#### AVVERTENZE

- 1) Per tutte le materie, e con specifico riferimento alla materia penale, appare necessario che l'istante — nel dichiarare quali procedimenti egli abbia trattato indichi soltanto quei procedimenti relativamente ai quali l'avvocato abbia posto in essere almeno un atto o un'attività processuale nell'anno di riferimento.

Per chiarezza, va precisato che la semplice ricezione del mandato defensionale, cui non abbia fatto seguito il compimento di alcun atto processuale da parte dell'avvocato, non soddisfa il requisito richiesto.

2) E' necessario che vengano specificati, nella relazione di accompagnamento all'istanza dove sono indicati i procedimenti trattati, i vari procedimenti separatamente anno per anno, nei due anni precedenti la presentazione dell'istanza.

3) Con specifico riguardo agli affari di Volontaria Giurisdizione, il Consiglio, considerato che detta materia è comunque una branca del diritto civile, ritiene che l'iscrizione nel relativo elenco potrà essere richiesta ed avvenire qualora l'iscritto abbia comprovato di aver trattato e seguito nell'anno almeno 5 procedimenti in materie civili, non necessariamente di stretta competenza di volontaria giurisdizione.